



Studio Commerciale Tributario

**TOMASSETTI & PARTNERS**

*Commercialisti - Revisori dei Conti*

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486  
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

---

## CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

### LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

---

Anche quest'anno corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di Bilancio 2022.

Nella seduta di mercoledì 29 dicembre 2021, grazie alla fiducia ottenuta alla Camera con 414 voti favorevoli e 47 contrari, l'Assemblea ha licenziato definitivamente il DDL della cd. Legge di bilancio 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022).

La legge non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ma verrà sicuramente pubblicata nella giornata di oggi 31 dicembre 2021

Si tratta di un nutrito pacchetto di complessivi 1.013 commi, tra cui molte sono le novità fiscali e di aiuti alle imprese, riepilogati in maniera sintetica nella presente Circolare.

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

**Riforma dell'IRPEF**

## Comma 2

**Il comma 2** affronta la cd. **Riforma dell'IRPEF modificando la tassazione delle persone fisiche** sia dal punto di vista di scaglioni di reddito e aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati apportando numerose modifiche.

In particolare, nel testo unico delle imposte sui redditi<sup>1</sup> l'imposta lorda è determinata **applicando al reddito complessivo**, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro	23 %	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25 %	27%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35 %	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro	43 %	* oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro:41% *oltre 75.000 euro, 43 %

**Detrazione redditi lavoro dipendente**

## Comma 2

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da lavoro dipendente, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- ◆ viene **ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro**. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
- ◆ con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, **la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro**,
- ◆ la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la **detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro**. La detrazione base, per tali redditi, **passa da 978 a 1.910 euro**. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
- ◆ si prevede un **aumento di 65 euro della detrazione applicabile**, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro

<sup>1</sup> di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

## Detrazione redditi da pensione

### Comma 2

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da pensione, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- ◆ con riferimento la **prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione**, essa è **elevata da 8.000 a 8500** euro. Per tale soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 euro, con una misura minima di detrazione che passa 690 a 713 euro;
- ◆ per quanto concerne la **seconda soglia di reddito essa viene portata da 15.000 a 28.000 euro**. Per tale soglia, **si riduce da 1.297 a 700 euro la detrazione base**;
- ◆ la **terza e ultima soglia**, oltre la quale non spetta la detrazione, **viene abbassata da 55.000 a 50.000** euro. Con riferimento a tale terza soglia, la base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 a 700 euro. La detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
- ◆ si prevede uno **specifico aumento della detrazione, pari a 50 euro**, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro.

## Detrazione redditi da lavoro autonomo

### Comma 2

Per quanto riguarda la detrazione spettante per redditi da lavoro autonomo e assimilati, rispetto al regime previgente sono apportate le seguenti modifiche:

- ◆ viene **umentata da 1.104 euro a 1.265 euro** la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;
- ◆ viene **introdotta una ulteriore soglia di reddito** (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;
- ◆ viene **rimodulata l'ultima soglia di reddito**, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro in base alla quale spetta la detrazione nell'importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;
- ◆ viene previsto un **aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro** per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro

## Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

### Comma 3

Questo comma modifica il cd. **Bonus 100 euro**<sup>2</sup> cioè la **somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente** e redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, viene **disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus.**

La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: **la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima**<sup>3</sup> **deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.**

NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
Bonus 100 euro spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fino a 15.000 euro</li> <li>◆ nella fascia di redditi 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni</li> </ul>	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito

## Esclusione IRAP persone fisiche

### Comma 8

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il 2022, **l'IRAP l'imposta regionale sulle attività produttive**<sup>4</sup> **non è dovuta dalle persone fisiche**

- ◆ esercenti attività commerciali
- ◆ ed esercenti arti e professioni<sup>5</sup>.

## Modifiche alla disciplina del patent box

### Commi 10 - 11

La disciplina del patent box non trova pace, è stata recentemente modificata dal decreto fisco-

<sup>2</sup> articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020,

<sup>3</sup> per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

<sup>4</sup> di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

<sup>5</sup> di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997

lavoro 2022 (DL 146/2021) e ha nuovamente subito modifiche con la legge di bilancio 2022. Senza entrare eccessivamente nel merito:

- ◆ viene **elevato dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi** di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili ma è **ristretto il novero dei beni agevolabili**.
- ◆ la nuova disciplina **si applica alle opzioni esercitate** con riguardo **al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore** e ai successivi periodi di imposta.
- ◆ Viene **consentito ai contribuenti**, per tutta la durata dell'opzione, **di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d'imposta** per le spese di ricerca e sviluppo.
- ◆ È **modificata la disciplina transitoria** di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario con riferimento ad anni antecedenti al 2022
- ◆ viene **introdotto un meccanismo di cd. recapture** in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

## Differimento dei termini di decorrenza per plastic tax e sugar tax

### Comma 12

Questo comma slitta di un ulteriore anno la decorrenza delle disposizioni su plastic tax e sugar tax, che diventa così il 1° gennaio 2023.

## Aliquota IVA 10% per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili

### Comma 13

Questo comma si occupa della cd. Tampon tax, cioè l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile. In particolare,<sup>6</sup> vengono ricompresi tra i beni che usufruiscono dell'IVA ridotta al 10% (passando dalla precedente aliquota ordinaria del 22%) i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile. Si ricorda che in questo modo sono presenti due differenti aliquote:

<b>PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELL'IGIENE FEMMINILE COMPOSTABILI O LAVABILI E LE COPPETTE MESTRUALI</b>	Aliquota IVA del 5 %
<b>PRODOTTI ASSORBENTI E TAMPONI, DESTINATI ALLA PROTEZIONE DELL'IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI O LAVABILI</b>	Aliquota IVA del 10 %

<sup>6</sup> decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

## Esenzione bollo su certificazioni digitali

### Comma 24

Questo comma **estende all'anno 2022** l'esenzione

- ◆ **dell'imposta di bollo**
- ◆ e dei **diritti di segreteria**

per i **certificati anagrafici** rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021<sup>7</sup>.

## Proroga detassazione IRPEF redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

### Comma 25

Questo comma estende all'anno di imposta 2022 **l'esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali**, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021<sup>8</sup>, **dei redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da:

- ◆ coltivatori diretti
- ◆ e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola<sup>9</sup>.

## Potenziamento dei piani individuali di risparmio – PIR

### Commi 26 - 27

I commi riguardano i PIR, i piani individuali di risparmio. In particolare,

- ◆ **vengono aumentati i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari" costituiti fino al 31 dicembre 2019** portando il limite annuale da 30.000 euro a 40.000 euro e il limite complessivo a 200.000 euro.
- ◆ con riferimento **ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020** che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 in base al quale
  - ✓ ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR costituito<sup>10</sup>;
  - ✓ ciascun PIR non può avere più di un titolare.

<sup>7</sup> articolo 62, comma 3, quarto periodo del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) D. Lgs. n. 82 del 2005

<sup>8</sup> All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

<sup>9</sup> come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004.

<sup>10</sup> ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019

## Proroga Superbonus

### Comma 28

Il comma 28 introduce la **proroga del Superbonus 110%** prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità<sup>11</sup>:

- ◆ per i condomini, le persone fisiche<sup>12</sup> (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, **viene prevista una proroga al 2025** con una **progressiva diminuzione della percentuale di detrazione** che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

PERCENTUALE DI DETRAZIONE	DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
110%	Spese sostenute entro il 31.12.2023
70%	Spese sostenute entro il 31.12.2024
65%	Spese sostenute entro il 31.12.2025

- ◆ Viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022** a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
- ◆ la detrazione è da **ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali** di pari importo per la parte di **spese sostenuta dal 1° gennaio 2022**.
- ◆ È previsto che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
- ◆ Viene prorogata al **31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** al posto della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
- ◆ è prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di **abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023**. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'intervento complessivo, **la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023** (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
- ◆ vengono **soppressi i termini specifici** previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).

<sup>11</sup> Una futura circolare di Fiscoetasse sarà dedicata esclusivamente alle novità del Superbonus

<sup>12</sup> con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

- ◆ viene **soppressa la norma che riconosceva la detrazione** per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 **solamente in presenza** di determinate condizioni (comunicazione **CILA e titolo ricostruzione edifici**).
- ◆ Viene stabilito che i **prezzari** individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 **si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare:**
  - ✓ interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. **sismabonus**);
  - ✓ interventi di adozione di misure antisismiche;
  - ✓ interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. **bonus facciate**);
  - ✓ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
- ◆ sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. Anti-Frodi<sup>13</sup> che:
  - ✓ **estendono l'obbligo del visto di conformità** anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia **utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi** con alcune eccezioni. Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, tra le spese detraibili.
  - ✓ dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

## Misure fiscali per interventi nei territori colpiti da eventi sismici

### Comma 28

Viene fissato **al 110% l'ammontare della detrazione fiscale** ammissibile relativamente **spese sostenute entro il 31 dicembre 2025** nei **comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009** dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

## Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

### Comma 29

Il comma 29 proroga:

- ◆ **agli anni 2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire delle **detrazioni fiscali** concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
  - ✓ sotto forma di **sconto in fattura**

<sup>13</sup> Decreto legge n. 157 del 2021

- ✓ o **credito d'imposta cedibile** anche a banche e intermediari finanziari;
- ◆ al **31 dicembre 2025** la facoltà di **optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura**, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti **dal cd. Superbonus**
- ◆ Viene introdotto **l'obbligo del visto di conformità** anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e **l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi**, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL'OBBLIGO	INTERVENTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica,</li> <li>◆ interventi di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus),</li> <li>◆ interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate),</li> <li>◆ interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli interventi di cd. edilizia libera<sup>14</sup></li> <li>◆ gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.</li> </ul>

Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

- ◆ tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune**.

## Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

### Comma 30

La norma riconosce **all'Agenzia delle Entrate** la **possibilità di sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni, **l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura**, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

## Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

<sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale

## Comma 37

Il comma 37 dispone la **proroga fino al 31 dicembre 2024** delle detrazioni spettanti per:

- ◆ La detrazione al **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**)
- ◆ le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro)
- ◆ la detrazione nella misura del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
- ◆ le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
- ◆ la detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia<sup>15</sup>.

## Proroga Bonus verde

## Comma 38

La norma proroga fino al 2024 il cd. Bonus verde, l'agevolazione fiscale al **36% nel limite di spesa di 5.000 euro annui** inerente:

- ◆ la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ◆ la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- ◆ interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo
- ◆ spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

## Modifiche al bonus facciate

## Comma 39

La norma **estende al 2022 l'applicazione del cd "bonus facciate"** per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, **riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.**

<b>PERCENTUALE BONUS FACCIATE 2022</b>	60%
--	-----

<sup>15</sup> indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR

## Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

### Comma 42

Il comma 42, **introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**. In particolare:

- ◆ ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le **spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- ◆ La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, spetta **nella misura del 75%** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

<b>50.000 euro</b>	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
<b>40.000 euro</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
<b>30.000 euro</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

- ✓ spetta anche per gli **interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari** funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
- ◆ anche a tale agevolazione è **applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto** in luogo delle detrazioni fiscali.

## Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"

### Comma 44

Prorogata e rimodulata la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**.

**Fermo restando quanto già previsto per il 2022**, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste **dal 2023 al 2025**: più precisamente agli investimenti effettuati in **beni materiali funzionali**

alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 a decorrere:

- ◆ dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
- ◆ oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
% Credito d'imposta		Quota d'investimento (milioni di euro)
% 2022 <sup>16</sup>	Nuova % 2023* - 2025*	
40%	20%	fino a 2,5
20%	10%	2,5 < investimento ≤ 10
10%	5%	10 < investimento ≤ 20

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo*	Limite spese ammissibili	Credito d'imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023	1 milione di euro	20%
2024		15%
2025		10%

### Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Comma 45

Il comma in commento modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti **in ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative**<sup>17</sup>. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e

<sup>16</sup> ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

\* Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all'anno di riferimento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

<sup>17</sup> di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019)

**limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti. **Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo** disposto dalla legislazione vigente.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le conferme e le novità introdotte in termini di percentuali, limiti massimi dell'investimento e periodo di validità dell'agevolazione.

Crediti d'imposta per attività di:	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo						
Ricerca & Sviluppo	20	4 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	15	2 mln	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

## Credito d'imposta quotazione PMI

Comma 46

Il credito d'imposta **per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato**<sup>18</sup> è ora riconosciuto per effetto della modifica, nel caso di ottenimento dell'ammissione:

- ◆ fino ad un **importo massimo di 200.000 euro** (anziché 500.000) e
- ◆ per il 50% dei costi di consulenza sostenuti **fino al 31 dicembre 2022** (anziché 2021)

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e secondo i nuovi limiti

ANNO	LIMITE UTILIZZO
2020	30 mln
2021	30 mln
2022	35 mln
2023	5 mln

<sup>18</sup> previsto dai commi 89 e 90 dell'art.1, L. 205/2017

## Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"

Commi 47 - 48

Oltre all'aumento dell'autorizzazione di spesa prevista per la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini"<sup>19</sup>, viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia **erogato "in più quote"** determinate con il decreto ministeriale; il contributo **"potrà" essere erogato in un'unica soluzione** solo nel caso in cui il finanziamento sia di importo non superiore a 200.000 euro.

## Fondo di garanzia PMI

Commi 53 - 58

Prorogata **al 30 giugno 2022** l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI<sup>20</sup>, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, tale disciplina straordinaria, viene ridimensionata in una logica di graduale eliminazione, ed in particolare:

- ◆ a decorrere **dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito** ma previo pagamento di una **commissione** da versare al Fondo stesso;
- ◆ dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90% all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione.

Prorogata anche al 30 giugno 2022 l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli **enti non commerciali**.

Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate **dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo**.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

## Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Comma 59

Prorogata al **30 giugno 2022** la disciplina sull'**intervento straordinario in garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "**Garanzia Italia**")<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013

<sup>20</sup> previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020

<sup>21</sup> contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020

Prorogata anche l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle **imprese, cd. mid-cap**, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

## Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini

Comma 62

La disposizione stabilisce che si applichino **fino al 31 dicembre 2022** le norme concernenti il **"Fondo Gasparrini"**<sup>22</sup>.

Il **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato esteso**, a seguito della pandemia, **a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** a condizione che tali soggetti autocertifichino<sup>23</sup> di aver registrato

- ◆ in un **trimestre successivo al 21 febbraio 2020** e precedente la domanda,
- ◆ oppure nel **minor lasso di tempo** intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre,

un **calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019**.

## Modifiche a disciplina per le aggregazioni tra imprese

Commi 70 - 71

Con i commi 70 e 71 della legge di bilancio 2022 si interviene sulla normativa relativa alle **aggregazioni tra imprese**, tramite modifica:

- ◆ del **"bonus aggregazioni"** di cui al **D.L. 34/2019**<sup>24</sup> – che garantisce il **riconoscimento fiscale gratuito**<sup>25</sup> dei **maggiori valori** di iscrizione per i **beni** dei soggetti che risultano da alcune **"operazioni straordinarie"**<sup>26</sup>;
- ◆ dell'**incentivo** di cui alle **Legge 178/2020**<sup>27</sup> – sulla **trasformazione in credito di imposta**<sup>28</sup> di talune poste iscritte in bilancio a titolo di **"attività per imposte anticipate"** (c.d. **"DTA"**)<sup>29</sup>.

Con riferimento al **"bonus aggregazioni"** del D.L. 34/2019, la legge di bilancio **riduce l'orizzonte temporale** di **effettuazione** delle **operazioni straordinarie**: è infatti possibile usufruire dell'agevolazione in esame **solamente per le operazioni perfezionate entro il 31.12.2021**<sup>30</sup>.

La legge di bilancio interviene poi sulla misura agevolativa di cui alla Legge 178/2020, con diverse modifiche tra cui l'**allungamento del periodo nel quale è possibile effettuare le operazioni**

<sup>22</sup> recate dall'articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia", convertito, dalla legge n. 27 del 2020) e da ultimo prorogate fino al tutto il 2021 dalla norma qui novellata (articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021)

<sup>23</sup> secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

<sup>24</sup> cfr. art. 11.

<sup>25</sup> senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva.

<sup>26</sup> fusione, scissione e conferimento d'azienda (o di ramo).

<sup>27</sup> art. 1, commi 233 e ss.

<sup>28</sup> fruibile in compensazione.

<sup>29</sup> ossia di quelle riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non utilizzate.

<sup>30</sup> precedentemente era possibile usufruire del bonus per le fusioni, le scissioni e i conferimenti d'azienda effettuati fino al 31.12.2022.

**straordinarie**, che dovranno essere **“deliberate”**, dall'organo di competenza, **nel periodo 01.01.2021-30.06.2022**<sup>31</sup>.

## **Incremento limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili**

Comma 72

**A decorrere dal 1° gennaio 2022** il limite massimo **dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale** è pari a 2 milioni di euro.

Ricordiamo che il limite era stato già portato a 2 milioni di euro ma per il solo anno 2021; l'innalzamento è quindi ora oggetto di stabilizzazione.

## **Nuove disposizioni sul reddito di cittadinanza**

Commi 73 - 83

Nella legge di bilancio 2022 il Reddito di cittadinanza viene rifinanziato con circa 8,5 miliardi di euro per il periodo 2022-2029.

Molte le modifiche al decreto legge 4/2019 istitutivo del reddito e pensione di cittadinanza che vengono ampiamente riformati. Le principali novità:

**Controllo patrimonio estero:** con scambio di dati con le autorità estere Inps e Agenzia provvederanno a controlli più stringenti sui beni detenuti all'estero.

**DID:** La domanda di RDC costituisce automaticamente anche Dichiarazione di immediata disponibilità ai fini della presa in carico da parte dei centri per l'impiego.

**Ricerca attiva e Patto di inclusione:** richiesta la presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione agli incontri si decade dal diritto al Rdc.

**Offerte di lavoro:** la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue e non più tre.

**Obblighi di impiego da parte dei Comuni:** nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti.

**Riduzione importo in caso di rifiuto:** Dal 1° gennaio 2022, l'importo mensile del RDC è ridotto di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua

**Controlli sui beneficiari** L'articolo prevede in dettaglio una procedura e la tempistica stringente di verifica dei dati e di scambio tra Inps ed enti locali anche grazie all'implementazione di una Banca dati comune.

**Intervento Agenzie per il lavoro** Le agenzie per il lavoro iscritte all'albo informatico ministeriale<sup>32</sup> possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.

<sup>31</sup> prima della modifica della legge di Bilancio era invece necessario “deliberare” l'operazione entro il 31.12.2021.

<sup>32</sup> decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Sarà riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito della loro mediazione, il 20 per cento dell'incentivo previsto per il datore di lavoro.

## Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata (Quota 102)

### Comma 87

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, istitutivo di Quota 100 viene modificato per cui i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il **pensionamento anticipato** sono rideterminati in:

- ◆ **64 anni di età anagrafica e**
- ◆ **38 anni di anzianità contributiva**

per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.

## Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

### Commi 89 - 90

È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con

- ◆ 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di
- ◆ 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

per l'uscita anticipata dal lavoro dei **lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi**, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.



I criteri saranno definiti da un decreto ministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

## Modifiche alla disciplina dell'APE sociale

### Commi 91 - 93

L'articolo **proroga la durata della disciplina dell'APE SOCIALE** <sup>33</sup> **per tutto il 2022** e modifica i requisiti per l'accesso per:

- ◆ **gli operai edili**<sup>34</sup>,
- ◆ **i ceramisti** (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e

<sup>33</sup> Anticipo pensionistico con indennità a carico dello Stato per categorie svantaggiate -articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

<sup>34</sup> come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini

- ◆ **i conduttori di impianti** per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3):

per i quali il **requisito dell'anzianità contributiva scende da 36 a 32 anni**.

Viene **inoltre modificato l'elenco dei lavori pesanti e gravosi**<sup>35</sup> che hanno accesso all'APE sociale. Il nuovo elenco<sup>36</sup> comprende le seguenti attività lavorative:

Lavori pesanti e gravosi che hanno diritto di accesso all'APE sociale	
CODICE ISTAT	ATTIVITÀ
2.6.4.	Professori scuola primaria, pre-primaria e assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1.	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4.	Professioni qualificate nei servizi alla persona e assimilati
6	Artigiani operati specializzati agricoltori
7.1.1.	Conduttori di impianti e macchinari estrazione e trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3	Conduttori di forni e impianti per la lavorazione del vetro, ceramica e assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2.	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

<sup>35</sup> l'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232

<sup>36</sup> Allegato 3 alla legge

8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Infine viene eliminata la finestra di tre mesi per la decorrenza del diritto a pensione rispetto al momento di maturazione dei requisiti.

## Proroga opzione donna

Comma 94

**La data di maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato** prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, **cd. Opzione Donna** viene **prorogata alla data del 31 dicembre 2021**.



Si può accedere anche successivamente alla scadenza del regime opzionale, dopo l'apertura della finestra mobile.<sup>37</sup>

**Opzione Donna  
Proroga al  
31.12.2021**

- REQUISITI NECESSARI AL 31.12.2021
- ♦ 58 anni lavoratrici dipendenti o 59 per lavoratrici autonome
  - ♦ 35 anni contributi (obbligatori, volontari da riscatto o figurativi)
  - ♦ Finestra mobile di attesa per la decorrenza 12 mesi per le dipendenti - 18 mesi per le autonome

## Gestione INPGI giornalisti dipendenti trasferita ad INPS

Commi 103-118

Per garantire la tutela previdenziale dei giornalisti dal 1°luglio 2022 le **funzioni svolte finora dall'INPGI in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria sono trasferite all'INPS**. Il regime pensionistico dei giornalisti professionisti e pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni INAIL continua a essere gestita secondo

<sup>37</sup> L'indicazione è stata fornita nel messaggio INPS n. 9231/2014.

il regolamento INPGI mentre dal 1° Gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per il fondo FPLD.

## Esonero contributivo assunzione lavoratori imprese in crisi

### Comma 119

L'esonero contributivo triennale totale previsto dall'art. 1 comma 10 L. n. 178 2020<sup>38</sup> viene riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono nel corso del 2022:

- ◆ con contratto a tempo indeterminato,
- ◆ lavoratori, senza limite di età, impiegati in aziende per le quali sia aperto un tavolo presso il MISE.

## Fondo per integrazione salariale COVID 19

### Comma 120

Vengono stanziati presso il Ministero del lavoro **ulteriori 700 milioni per eventuali nuovi interventi di integrazione salariale in deroga**, connessi all'emergenza COVID 19, **per l'anno 2022**.

## Sconto contributivo lavoratori dipendenti

### Comma 121

Riduzione aliquota contributiva IVS 2022		
BENEFICIARI	Lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a 2.692 euro di imponibile mensile,	in tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico
MISURA RIDUZIONE	0,8%	

## Indennità fermo pesca marittima

### Commi 122 -123

Rinnovo **dell'indennità giornaliera onnicomprensiva**, pari a 30 euro per l'anno 2022, **per ciascun lavoratore dipendente di impresa adibita alla pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle

<sup>38</sup> La legge di bilancio 2021 ha ampliato l'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, portando l'esonero al 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo paria 6.000 euro annui,. La misura era rivolta ai soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età'. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

cooperative della piccola pesca, nei casi di:

- ◆ sospensione dal lavoro per arresto temporaneo obbligatorio
- ◆ sospensione dal lavoro per arresto temporaneo non obbligatorio

## Sostegno al reddito lavoratori dei call center

Comma 125

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center<sup>39</sup>, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

## Congedi di paternità

Comma 134

La misura stabilizza a favore dei padri lavoratori dipendenti i congedi previsti nel 2021, ovvero:

**CONGEDO  
PADRI  
a regime dal 2022**

- ◆ 10 giorni di assenza retribuiti al 100 %
- ◆ 1 giorno di astensione facoltativa non retribuita
- ◆ Fruizione entro i 5 mesi di età del bambino
- ◆ Per nascite o adozioni dal 1.1.2022

## Esonero contributivo post-maternità

Comma 137

In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto, **nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri** dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.

## Fondo e piano strategico nazionale per la parità di genere e certificazione aziendale

Commi 138 - 149

Si prevede la realizzazione di un **"Piano strategico nazionale per la parità di genere"**, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità 2020-2025. Tra le misure previste la predisposizione di una **certificazione aziendale sulla parità di genere nel mercato del lavoro** e in

<sup>39</sup> di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

particolare sulle retribuzioni, che darà diritto a bonus o benefici contributivi a favore del datore di lavoro virtuosi. I criteri saranno definiti da un successivo decreto interministeriale.

## Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Commi 151-153

Prorogati al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- ◆ di taluni benefici a valere sul **Fondo di garanzia per la prima casa**
- ◆ delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "**prima casa under 36**").

## Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi

Comma 154

Per le **società e le associazioni sportive professionistiche** che assumono lavoratori sportivi con contratto di **apprendistato professionalizzante**, la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato professionalizzante deve aver luogo, al massimo, entro **il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni** (anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni, come previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante).

Il limite minimo di età resta invece quello generale pari a 18 anni, oppure a 17 anni nel caso in cui il soggetto abbia già conseguito una qualifica professionale.

## Detrazioni fiscali locazioni stipulate dai giovani

Comma 155

Molte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali collegate a locazioni stipulate dai giovani. In particolare:

- ◆ viene elevato il **requisito anagrafico** per usufruire della detrazione anche **dai 30 ai 31 anni non compiuti**;
- ◆ si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una **porzione dell'unità immobiliare** e non solo, dunque, l'intera unità;
- ◆ si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre **ai primi quattro anni di contratto**;
- ◆ si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a **residenza del locatario**, invece di abitazione principale dello stesso;
- ◆ si eleva l'importo della detrazione spettante da 300 a **991,6 euro** oppure, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari al **20% dell'ammontare del canone ed entro il limite**

**massimo di 2.000 euro** di detrazione.

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di **locazione a canone concordato**<sup>40</sup> e che l'immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a **15.493,71 euro**.

## Credito d'imposta Mezzogiorno

Comma 175

Il comma 175 interviene sulla disciplina del **credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** applicabile **fino al 31 dicembre 2022** e, in particolare, sulla rideterminazione del perimetro di applicazione della misura, consentendo nella regione **Molise**, l'applicazione agli investimenti di **un'intensità del credito superiore** rispetto alla situazione attuale.

## Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

Commi 185-187 e 190

Estesa **all'anno 2022** la possibilità di fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** (*Sport bonus*).

Le disposizioni in commento prevedono inoltre che per gli anni **2022, 2023 e 2024** gli **utili delle Federazioni Sportive Nazionali**<sup>41</sup> derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrano** a formare il reddito imponibile ai fini **IRES** e il valore della produzione netta ai fini **IRAP**, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive **destinino almeno il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei **soggetti con disabilità**.

## Disciplina di accesso agli ammortizzatori sociali

Commi 191 - 203

I commi da 191 a 203 intervengono con alcune modifiche sulla disciplina di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale in vigore<sup>42</sup>. Le principali novità previste sono le seguenti:

### beneficiari

anche:

- ♦ lavoratori a domicilio e

<sup>40</sup> ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431

<sup>41</sup> riconosciute dal CONI

<sup>42</sup> D.lgs. NN 148 2015 attuativo del Jobs act, artt.1-8

	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ lavoratori con contratto di apprendistato di 1 e 3 livello (quello "per la qualifica e il diploma" e quello "di alta formazione e di ricerca"<sup>43</sup>)</li> </ul>
<b>Requisito di anzianità</b>	30 gg invece che 90
<b>Computo dipendenti</b>	rientrano tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
<b>Misura del trattamento di integrazione</b>	Unificata al limite più elevato dei due attuali
<b>Dati per pagamenti diretti</b>	Da comunicare entro il secondo mese successivo a quello in cui inizi il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall' autorizzazione, a pena di decadenza
<b>Compatibilità con attività lavorativa</b>	vengono ammessi rapporti di lavoro subordinato inferiori a 6 mesi ma il trattamento viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
<b>Ampliamento CIGS</b>	<p>anche ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ datori di lavoro attualmente rientranti nel trattamento ordinario CIGO o FIS con più di 15 dipendenti;</li> <li>♦ imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;</li> <li>♦ partiti e movimenti politici e loro articolazioni territoriali.</li> <li>♦ <b>Restano escluse solo le aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà</b> (diversi dal FIS<sup>44</sup>) a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente; in caso contrario, i datori di lavoro confluiranno nel FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023.</li> </ul>
<b>Causali per cigs</b>	<p>vengono introdotte nuove specificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la riorganizzazione aziendale potrà riguardare anche <b>processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro</b><sup>45</sup> con recupero occupazionale attraverso la riqualificazione professionale;</li> <li>2. <b>La causale "contratti di solidarietà" prevede la possibilità di riduzione media oraria fino all'80 per cento</b> (invece che il 60%) dell'orario e, per ciascun lavoratore, una riduzione dell'orario fino al 90 per cento (invece che al 70%) dal 1° gennaio 2022.</li> </ol>
<b>Contributo addizionale ridotto</b>	<p>Dal 1.1.2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dopo l'ultimo periodo di fruizione è prevista la riduzione del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ al 6% della retribuzione globale sino 52 settimane in un quinquennio mobile;</li> </ul>

<sup>43</sup> Per questi soggetti si specifica inoltre che la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo e fermo restando che, per tutte le tipologie il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita

<sup>44</sup> v. oltre le modifiche alla disciplina dei Fondi

<sup>45</sup> , da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge

- ♦ al 9% per le settimane oltre il limite sopracitato e sino a 104 settimane nel quinquennio.

## Disciplina Fondi di solidarietà bilaterali

Commi 204-206 e 208-213

Viene ridefinito l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e delle relative prestazioni. Si prevede in particolare che **tutti i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente**, non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO, siano tutelati dal FIS o dai fondi bilaterali. A questo fine i fondi già esistenti, devono modificare i propri statuti entro il 31 dicembre 2022 pena la confluenza dei contributi nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.

Per i settori produttivi privi di Fondi le organizzazioni sindacali e imprenditoriali sono tenute a stipulare accordi e contratti collettivi, per la costituzione.

## Obbligo contributivo ai fini del DURC

Comma 214

Dal 1° gennaio 2022, **la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà sopracitati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC.**

## Modifiche al contratto di espansione

Comma 215

**Il contratto di espansione<sup>46</sup> viene prorogato anche per gli anni 2022-2023 e ampliato alle aziende con almeno 50 dipendenti**, calcolati complessivamente anche in ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

## Disposizioni transitorie in tema di trattamenti di integrazione

Comma 216

Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di difficoltà economica **per alcune tipologie di aziende che hanno esaurito i trattamenti straordinari integrazione salariale**, si prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, per **trattamenti straordinari di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.**

<sup>46</sup> di cui all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 e ss. mm.

## Modifiche alla disciplina del FIS

Commi 207 e 219 - 220

Il FIS (Fondo di integrazione salariale INPS) garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele. Gli assegni saranno riconosciuti con le stesse causali e per un importo identico a quelli dei trattamenti di Cassa integrazione. Le nuove durate e aliquote in sintesi:

dimensione aziendale	aliquota FIS finanziamento attuale	aliquota FIS finanziamento 2022	durata assegno di integrazione salariale
fino a 5 dipendenti	0,50%	0,15%	13 settimane
oltre 5 dipendenti	0,80%	0,55%	26 settimane
più di 15 dipendenti	0,80	0,69 %	26 settimane
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica)	0,80%	0,24%	26 settimane

## CISOA ai lavoratori della pesca

Comma 217

Il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli (CISOA) si estende dal 2022 per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività per arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

**CISOA**  
trattamento  
integrazione  
salariale agricoltura

Dal 2022 a:

- ♦ lavoratori pesca marittima e acque interne
- ♦ Soci cooperative piccola pesca
- ♦ Armatori

## Disposizioni applicazione NASPI

Commi 221 - 222

Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi di trasformazione commercializzazione<sup>47</sup>, che sono quindi chiamati alla relativa contribuzione.

Inoltre, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2022:

<sup>47</sup> Legge n. 240/1984

- ◆ non è più richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti<sup>48</sup>
- ◆ la riduzione del trattamento (3% al mese) scatta dal sesto mese invece che dal terzo.

Per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla data della richiesta di NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'ottavo mese di fruizione (211° giorno).

## Disposizioni applicazione DIS COLL

### Comma 223

In relazione agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL vedrà le seguenti modifiche

Novità Discoll 2022	
Riduzione	3% dal 6° mese
Durata in mesi	pari ai mesi di contribuzione versata dal 1° Gennaio dell'anno precedente la cessazione
Contributi figurativi	Rapportati alla media di reddito, fino a 1,4 volte l'importo massimo,
Contribuzione	Pari a quella per la NASPI <sup>49</sup> .

## Delocalizzazioni: disposizioni per cessazioni attività

### Commi 224 - 236

Disposizioni stringenti per i datori di lavoro con oltre 250 dipendenti (in media, nell'anno precedente) che intendano procedere alla chiusura di uno stabilimento, una filiale, o reparto situato nel territorio nazionale. Si prevede:

- ◆ obbligo di comunicazione preventiva e
- ◆ di un piano di limitazione dell'impatto occupazionale concordato con sindacati e ministero.



**Sono esclusi dall'obbligo** i datori di lavoro in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e che possono accedere alla procedura negoziata per la crisi d'impresa<sup>50</sup>.

Chiusure attività con più di 50 licenziamenti			
SOGGETTI	OBBLIGHI	CONSEGUENZE E SANZIONI	MISURE PER I LAVORATORI
Datori di lavoro con più	Comunicazione a	Licenziamenti nulli se	CISG e Programma GOL

<sup>48</sup> Resta fermo il requisito delle 13 settimane di contribuzione dei 4 anni precedenti

<sup>49</sup> previsto dall'articolo 2 della legge 92/12, con la seguente articolazione: contributo ordinario 1,61%-contributo addizionale 1,4% per rapporti a termine - contributo sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indet.

<sup>50</sup> decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118

di 250 dipendenti nel territorio nazionale	sindacati/ regioni/ ministeri/ Anpal 90 giorni prima	effettuati prima del termine	per gli esuberi
	Presentazione piano di recupero occupazionale max 12 mesi occupazionale a 30 gg dalla comunicazione preventiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ticket licenziamento doppio in mancanza del piano</li> <li>♦ Ticket licenziamento aumentato del 50% per mancata sottoscrizione del piano</li> </ul>	

## Disposizioni sugli immobili in caso di cessazione di azienda

### Comma 237

In caso di **cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali** si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. *In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, prima di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria.*

## Sostegno maternità lavoratrici autonome

### Comma 239

**L'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle:**

- ♦ lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,
- ♦ alle lavoratrici autonome
- ♦ alle imprenditrici agricole,
- ♦ alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza<sup>51</sup>

**che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro**, incrementato annualmente con l'indice ISTAT.

## Piani formativi aziendali

### Comma 241

L'art. 1, comma 241 della legge di Bilancio 2022 modifica la normativa relativa agli **interventi in materia di formazione professionale**<sup>52</sup>, la quale prevede che, per promuovere<sup>53</sup> la **riqualificazione**

<sup>51</sup> di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001

<sup>52</sup> art. 118 della Legge 388/2000.

**professionale** dei soggetti **disoccupati o inoccupati**, possono essere istituiti<sup>54</sup> **fondi paritetici interprofessionali nazionali** per la formazione continua.

Tali fondi possono finanziare (in tutto o in parte):

- ◆ piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali;
- ◆ eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- ◆ piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui al D.L. 4/2019<sup>55</sup>.



Viene oggi previsto che tali fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, **piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale** in costanza di rapporto di lavoro<sup>56</sup> (ossia dei soggetti in **cassa integrazione**).

## Incentivi assunzioni lavoratori in CIGS

Commi 243 - 248

Per i casi di utilizzo di CIGS per ulteriori dodici mesi nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale si prevede che:

- ◆ i datori di lavoro che assumano i lavoratori coinvolti avranno un **contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario** che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
- ◆ Per i medesimi lavoratori è ammessa la stipula di **contratti di apprendistato professionalizzante anche in deroga ai limiti di età ordinari**.

## Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

Commi 253 - 254

Viene poi previsto, dall'art. 1, commi 253 e 254 della legge di Bilancio 2022, uno specifico **incentivo** per la **costituzione di cooperative di lavoratori**.

Nello specifico, alle **società cooperative costituite a decorrere dal 01.01.2022 da lavoratori**<sup>57</sup>, è riconosciuto:

- ◆ per un **periodo massimo di 24 mesi** dalla data della costituzione della cooperativa;

<sup>53</sup> in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori.

<sup>54</sup> per i settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato.

<sup>55</sup> art. 8, comma 2.

<sup>56</sup> ai sensi degli artt. 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del D.Lgs 148/2015.

<sup>57</sup> in particolare di quelli provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse (in cessione o in affitto) ai lavoratori medesimi (cfr. art. 23, comma 3-quater, del D.L. 83/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012).

- ◆ l'**esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**;
- ◆ nel **limite massimo** di importo pari a **6.000 euro su base annua** (riparametrato e applicato su base mensile).

Resta però **ferma l'aliquota** di computo delle **prestazioni pensionistiche**.

Dallo sgravio di cui sopra sono però esclusi:

- ◆ i **premi e contributi dovuti all'INAIL**;
- ◆ i **datori di lavoro** delle imprese oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori che **non hanno corrisposto ai propri dipendenti**, nell'ultimo periodo d'imposta, **retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti** (con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie).

## Valorizzazione piccoli borghi e aree interne

Commi 353 - 356

Per **contrastare l'abbandono dei territori**, per gli esercenti l'**attività di commercio al dettaglio** e gli **artigiani** che:

- ◆ **iniziano**;
- ◆ **proseguono**;
- ◆ **trasferiscono**;

la propria **attività** in un **Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne**<sup>58</sup>, viene prevista la possibilità di beneficiare, per gli **anni 2022 e 2023**, di un **contributo**<sup>59</sup> **per il pagamento dell'IMU** per gli immobili siti nei predetti Comuni.

Per le stesse finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possono **concedere in comodato beni immobili di loro proprietà**, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui sopra, per una **durata massima di 10 anni** nel corso dei quali il comodatario ha l'**onere di effettuare** sull'immobile, **a proprie cura e spese**, gli **interventi di manutenzione** e gli **altri interventi necessari** a mantenere la **funzionalità dell'immobile**.



Le agevolazioni in esame si applicano ai sensi e nei **limiti del regolamento UE** agli **aiuti «de minimis»**<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori.

<sup>59</sup> nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

<sup>60</sup> regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Bonus cultura per i diciottenni – App18

Commi 357-358

Per promuovere lo **sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale** verrà assegnata:

- ◆ a tutti i **residenti** nel territorio nazionale;
- ◆ in possesso, ove previsto, di **permesso di soggiorno** in corso di validità;
- ◆ nell'**anno di compimento del diciottesimo anno**;

una **carta elettronica**<sup>61</sup>.

La carta è utilizzabile per **acquistare**:

- ◆ **biglietti** per
  - ✓ rappresentazioni **teatrali** e **cinematografiche**,
  - ✓ **spettacoli dal vivo**;
- ◆ **libri, abbonamenti a quotidiani e periodici** anche in **formato digitale**;
- ◆ **musica registrata** e **prodotti dell'editoria audiovisiva**;
- ◆ **titoli di accesso** a
  - ✓ **musei**,
  - ✓ **mostre ed eventi culturali**,
  - ✓ **monumenti**,
  - ✓ **gallerie**,
  - ✓ **aree archeologiche**,
  - ✓ **parchi naturali**;
- ◆ e per **sostenere i costi** relativi a **corsi** di
  - ✓ **musica**,
  - ✓ **teatro**,
  - ✓ **lingua straniera**.

Le somme assegnate con la Carta **non costituiscono reddito imponibile** del beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo del **valore dell'ISEE**.

## Riedizione credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Commi 378 - 379

Viene stabilito che il **credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici**<sup>62</sup>, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, **è riconosciuto**:

<sup>61</sup> nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

<sup>62</sup> di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020. Si ricorda che, originariamente, per il solo anno 2020 era stato riconosciuto, per gli stessi soggetti di cui sopra, un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute nell'anno 2019, con un limite massimo di 30 milioni di euro.

- ◆ anche per gli **anni 2022 e 2023**;
- ◆ nella misura del **30%** delle **spese per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenute**, rispettivamente, per gli **anni 2021 e 2022**;
- ◆ entro il **limite di 60 milioni di euro** per ciascuno degli anni agevolabili<sup>63</sup> (importo che costituisce il limite massimo di spesa).



Da notare che il credito d'imposta in esame **non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici** di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 198/2016 e al D.Lgs 70/2017.

## Misure a sostegno dell'avvio dei centri per la preparazione per il riutilizzo

Commi 499 - 500

Viene istituito un **fondo**<sup>64</sup> finalizzato **ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo**<sup>65</sup>, aventi ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro **reimpiego** mediante operazioni di:

- ◆ controllo,
- ◆ pulizia,
- ◆ smontaggio,
- ◆ riparazione,

che garantiscano l'ottenimento di **prodotti o componenti** di prodotti **conformi al modello originario**.

Per l'accesso al fondo di cui sopra le **imprese individuali** e le **società** che intendono svolgere le **attività di preparazione per il riutilizzo**, a seguito di iscrizione nell'apposito registro<sup>66</sup>, presentano l'**istanza** per il **contributo a copertura parziale o integrale** dei **costi sostenuti per l'avvio dell'attività**, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili.



L'**importo massimo** del contributo è pari ad **euro 60.000** per **ciascun beneficiario** e verrà attribuito in conformità con la disciplina dell'**Unione europea** in materia di **aiuti c.d. "de minimis"**.

<sup>63</sup> 2022 e 2023.

<sup>64</sup> con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

<sup>65</sup> di cui agli artt. 181 e 214-ter del D.Lgs 152/2006.

<sup>66</sup> di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs 152/2006, presso l'amministrazione competente per territorio.

## Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas

Commi 506 e 509

Per contenere gli aumenti dei prezzi, registrati a partire dalla fine del 2021, nei settori elettrico e del gas naturale, viene previsto che le somministrazioni di **gas metano usato** per combustione<sup>67</sup>:

- ◆ sia per gli **usi civili** che **industriali**,
- ◆ contabilizzate nelle **fatture emesse** per i consumi stimati o effettivi dei **mesi** di
  - ✓ **gennaio**,
  - ✓ **febbraio**,
  - ✓ **marzo**,

del **2022**, sono assoggettate all'**aliquota IVA del 5%**.

Nel caso in cui dette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla **differenza** derivante dagli **importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, agli **stessi mesi** di gennaio, febbraio e marzo **2022**.

Viene poi previsto che, in caso di **inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo 01.01.2022-30.04.2022** nei confronti dei **clienti finali domestici** di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita delle utenze sono tenuti a offrire al cliente finale un **piano di rateizzazione**:

- ◆ di **durata non superiore a 10 mesi**;
- ◆ che preveda il pagamento delle singole rate
  - ✓ con una periodicità, e
  - ✓ **senza applicazione di interessi** a suo carico,

secondo le **modalità definite** dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## Proroga decontribuzione coltivatori e imprenditori agricoli under 40

Comma 520

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** il termine finale per **nuove iscrizioni nella previdenza agricola** di:

- ◆ coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali,
- ◆ **con età inferiore a quarant'anni**,

che possono così fruire **dell'esonero del 100% del versamento contributivo IVS, per un periodo massimo di 24 mesi**.

<sup>67</sup> di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs 504/1995.

## Incentivi all'imprenditoria agricola femminile

### Comma 523

L'art. 1, comma 523 della legge di bilancio 2022 dispone che le "Misure in favore dello sviluppo dell'**imprenditorialità in agricoltura** e del **ricambio generazionale**"<sup>68</sup>, si applicano **anche** nei confronti delle **imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile**, le quali potranno quindi fruire:

- ◆ della concessione di **mutui agevolati** per gli investimenti
  - ✓ a un **tasso pari a 0**,
  - ✓ per la **durata massima di 10 anni**<sup>69</sup> (comprensiva del periodo di preammortamento),
  - ✓ di **importo non superiore al 60% cento della spesa ammissibile**,
- ◆ di un **contributo a fondo perduto** fino al **35% della spesa ammissibile**.

Possono beneficiare di tali agevolazioni le imprese, in **qualsiasi forma** costituite:

- ◆ che **subentrino** nella conduzione di un'intera **azienda agricola**, esercente **esclusivamente l'attività agricola** ai sensi dell'art. 2135 del c.c., **da almeno due anni** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- ◆ che presentino **progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola** attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

In proposito la legge di bilancio 2022 prevede che, tra i soggetti subentranti di cui sopra, vi siano anche le **imprese amministrate e condotte da**:

- ◆ un **giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni**, o
- ◆ **da una donna**

oppure, nel caso di **società**, esse devono essere composte, **per oltre la metà delle quote di partecipazione**, dagli stessi soggetti appena citati.

## Aliquote IVA per la cessione di bovini e suini

### Comma 527

Viene stabilito che, **anche per il 2021**, le **percentuali di compensazione**<sup>70</sup> per le **cessioni di animali vivi** delle specie:

- ◆ **bovina** e
- ◆ **suina**

sono pari al **9,5%**.

<sup>68</sup> di cui al D.Lgs 185/2000 artt. da 9 a 10-quater.

<sup>69</sup> per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni.

<sup>70</sup> art. 34, comma 1 del DPR 633/1972, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici (compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli.

## Modifiche alla disciplina della rivalutazione per alcuni beni immateriali

Commi 622 - 624

La legge di bilancio ha previsto una "stretta" sull'ammortamento di alcuni beni immateriali (marchi e avviamento) che sono stati rivalutati sulla base di quanto previsto dall'art. 110 del D.L. 104/2020.

Viene infatti previsto che il valore rivalutato sia deducibile per un importo annuale non superiore a 1/50 (2%), allungando quindi in misura considerevole il periodo di ammortamento complessivo.

**Non rientrano**, invece, nella disposizione di cui sopra i seguenti **tipi di beni**:

- ◆ diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno;
- ◆ brevetti;
- ◆ know-how;
- ◆ software;

così come quelli che risultano **fiscalmente ammortizzabili** per una **quota superiore a 1/18** per ogni periodo d'imposta.

Qualora i beni rivalutati siano oggetto della nuova disciplina, per ovviare alla stretta decisa dal legislatore, è possibile alternativamente:

- ◆ versare un'apposita imposta sostitutiva;
- ◆ rinunciare alla rivalutazione precedentemente effettuata.

In quest'ultimo caso è possibile ottenere il rimborso dell'imposta che era stata versata per la rivalutazione (con modalità che verranno rese note con provvedimento dell'agenzia delle Entrate)

## Sgravio contributivo apprendisti

Comma 645

**Prorogato per il 2022** lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni dei contratti di apprendistato di primo livello in favore dei **datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove**.

## Modifiche disciplina microcredito

Comma 914

È stata modificata la disciplina del **microcredito**, **innalzando** innanzitutto ad **euro 70.000** la **soglia dei finanziamenti** che possono essere concessi sulla base di tale specifica disciplina<sup>71</sup>. Finanziamenti per i quali viene inoltre stabilita la **durata massima pari a 15 anni**.

**Non è poi più necessario** che detti **finanziamenti** siano **finalizzati**:

- ◆ dall'**avvio o allo sviluppo** di **iniziative imprenditoriali**, oppure

<sup>71</sup> art. 111 del TUB.

- ◆ all'**inserimento nel mercato del lavoro**.



Con riguardo ai finanziamenti nei confronti di **società a responsabilità limitata** è possibile erogarli **superando la limitazione quantitativa** richiamata (euro 70.000) ma **entro l'importo di euro 100.000**.

Infine, con riferimento ai **limiti oggettivi** dei finanziamenti – riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti – viene **esclusa ogni limitazione** riguardante:

- ◆ i **ricavi**;
- ◆ il **livello di indebitamento**;
- ◆ l'**attivo patrimoniale**.

## Sospensione termini adempimenti per malattia del professionista

Commi 929 - 944

Viene introdotta una norma a **salvaguardia dei professionisti malati/infortunati** che, in virtù di tale stato, abbiano commesso **omissioni** con riferimento agli **adempimenti fiscali**.

La norma ha come obiettivo la tutela dei seguenti soggetti:

- ◆ professionisti "**in generale**";
- ◆ **professioniste**
  - ✓ che hanno **partorito prematuramente**, oppure
  - ✓ che hanno interrotto la gravidanza;
- ◆ professionisti deceduti;

i quali abbiano **omesso adempimenti** in scadenza **entro 60 giorni** da un evento che li ha resi **inabili al lavoro**, implicando inoltre una **cura ospedaliera o sostitutiva** di quest'ultima.

Per rientrare nella disposizione in esame è necessario che il **mandato professionale**, relativo a tali adempimenti, sia stato dato dal cliente al professionista **prima del ricovero o delle cure domiciliari** (o del decesso).

Se sussistono **tutti i presupposti** – e vengono **effettuati gli adempimenti** previsti – il professionista ottiene una **sospensione del termine per l'adempimento**, che si traduce in uno **slittamento in avanti** della data per effettuarlo **senza sanzioni**.

## Misure di sostegno per l'agricoltura

Comma 988

Per gli **imprenditori agricoli** che a causa di:

- ◆ calamità naturali;
- ◆ eventi epidemiologici;

- ◆ epizootie o fitopatie;

dichiarati **eccezionali**<sup>72</sup> **non** siano in grado di **rispettare il criterio della prevalenza** di cui all'art. 2135 del c.c., viene stabilita la possibilità di **mantenere**, ad ogni effetto di legge, la **propria qualifica**.

Quanto detto ancorché, **in attesa della ripresa produttiva** della propria azienda e comunque per un **periodo non superiore a 3 anni** dalla suddetta declaratoria di eccezionalità, tali imprenditori si **approvvigionino di prodotti agricoli** del comparto agronomico in cui operano **prevalentemente da altri imprenditori agricoli**.

---

<sup>72</sup> ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 102/2004.